

Cosa riportare nel giornale lavori: deontologia, rispetto dei ruoli, accesso al cantiere e tutela dei dati

I temi che tratteremo:

I rapporti col committente: cosa riportare nel giornale lavori

- il coordinamento
- il rispetto dei tempi
- l'accesso in cantiere del committente e degli altri professionisti
- il rapporto coi colleghi
- l'esecuzione, il rispetto e la cessazione dell'incarico professionale

Giornale lavori

Definizione

Normativa

Giornale lavori

Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti
7.3.2018 n 49 (appalti pubblici)

DPR 6.6.2001 n. 380

Giornale lavori

Su chi incombe l'obbligo di compilazione

Rapporti con gli incentivi e bonus fiscali
circolare 23/E 23.6.2022

Il codice deontologico commentato

Art. 2 Professionalità specifica – COMMI 2 e 3

1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l'uso di un titolo professionale non conseguito.
- 2. Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l'incarico professionale.**
- 3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l'utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.**

Il codice deontologico commentato

Art. 5 Lealtà e correttezza - COMMA 1

- 1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento** della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
- Il Professionista non deve in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. L'inosservanza di tale norma costituisce Illecito disciplinare. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un'opera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte
- Il Professionista può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato all'interno del sistema universitario italiano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il codice deontologico commentato

Art. 8 Competenza e diligenza – COMMI 1 e 2

- 1. Il Professionista ha l'obbligo di comunicare al committente le circostanze** ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.
- 2. Il Professionista ha l'obbligo di svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata.** Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.

Il codice deontologico commentato

Art. 14 Rapporti con i committenti – COMMI 1, 2, 3 e 4

1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista ha l'obbligo di eseguire diligentemente l'incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l'interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.
2. Il Professionista ha l'obbligo di rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
3. Il Professionista non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.
4. Il Professionista nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.

Il codice deontologico commentato

Titolo V / RAPPORTI INTERNI

Art. 19 Rapporti con i colleghi – COMMA 2

1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all'accaparramento di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
- 2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, ha l'obbligo di preventivamente** accertarsi con il committente, che sia stato revocato formalmente l'incarico conferito al collega o che egli abbia formalmente rinunciato, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico. Il Professionista prima di svolgere l'incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera. Costituisce illecito disciplinare il rifiuto, da parte del professionista sostituito o di quello subentrante, di effettuare la predetta verifica in contraddittorio. Sono fatti salvi i diritti d'autore.

Il codice deontologico commentato

Art. 23 Incarico professionale – COMMA 2

1. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all'Art. 24.
- 2. Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.**

Il codice deontologico commentato

Art. 27 Esecuzione dell'incarico – COMMI 1, 2 e 3

1. Il Professionista ha l'obbligo di svolgere l'incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
2. Il Professionista ha l'obbligo di, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:
 - a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all'incarico affidatogli e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative;
 - b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.
3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.

Il codice deontologico commentato

Art. 28 Cessazione dell'incarico – COMMI 1, 2, 3 e 4

1. Il Professionista ha l'obbligo di non proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il Professionista ha l'obbligo di non proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Il Professionista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
4. Il Professionista ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell'incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.

Studio Legale
Avv. Mirco Casiraghi

Bellusco - Via Milano, 11/d
Tel/Fax 039.6883413 - 339.6068519

avv.mircocasiraghi@gmail.com